DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 4 marzo 1974

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote

(74/150/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che, in ogni Stato membro, i trattori debbono presentare determinate caratteristiche tecniche stabilite da disposizioni cogenti ; che tali disposizioni differiscono da uno Stato membro all'altro ; che con le loro disparità esse ostacolano gli scambi all'interno della Comunità economica europea ;

considerando che questi ostacoli all'istituzione ed al funzionamento del mercato comune possono essere ridotti o eliminati, se le stesse disposizioni vengono adottate da tutti gli Stati membri, sia come complemento, sia in sostituzione della loro legislazione attuale ;

considerando che le prescrizioni della presente direttiva si applicano ai trattori montati su pneumatici con una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 25 km/h ; che queste prescrizioni hanno lo scopo principale di garantire la sicurezza della circolazione stradale nonché la sicurezza sul lavoro per quanto concerne la costruzione di tali veicoli ; che invece gli altri trattori, in particolare quelli aventi una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h, formeranno oggetto, ove occorra, di prescrizioni particolari ;

considerando che un controllo dell'osservanza delle prescrizioni tecniche è tradizionalmente effettuato dagli Stati membri prima della commercializzazione dei trattori ai quali esse si applicano ; che questo controllo riguarda i vari tipi di trattori ;

considerando che è opportuno che le prescrizioni tecniche armonizzate applicabili per ciascuno dei vari elementi o caratteristiche del trattore vengano definite in direttive particolari ;

considerando che sul piano comunitario il controllo dell'osservanza di queste prescrizioni, come pure il riconoscimento da parte di ogni Stato membro del controllo effettuato dagli altri Stati membri richiedono l'instaurazione di una procedura di omologazione comunitaria per ogni tipo di trattore ;

considerando che questa procedura deve consentire a ciascuno Stato membro di costatare che ogni tipo di trattore è stato sottoposto ai controlli previsti nelle direttive particolari e registrati in una scheda di omologazione ; che essa deve del pari consentire ai costruttori di compilare un certificato di conformità per tutti i trattori conformi al tipo omologato ; che quando sia munito di questo certificato il trattore deve essere considerato da tutti gli Stati membri conforme alle loro legislazioni ; che è opportuno che ciascuno Stato membro informi gli altri Stati membri circa la costatazione fatta, inviando copia della scheda d'omologazione compilata per ciascun tipo di trattore omologato ;

considerando che a titolo transitorio deve essere possibile effettuare l'omologazione in base alle prescrizioni comunitarie, man mano che entreranno in vigore le direttive particolari relative ai vari elementi o caratteristiche del trattore e, per il resto, in base alle prescrizioni nazionali ;

considerando che, fatti salvi gli articoli 169 e 170 del trattato, è opportuno prevedere, nel quadro della collaborazione fra le autorità competenti degli Stati membri, disposizioni atte a facilitare la soluzione di controversie di carattere tecnico relative alla conformità di una produzione al tipo omologato ;

(1) GU n. C 160 del 18. 12. 1969, pag. 29.
(2) GU n. C 48 del 16. 4. 1969, pag. 17.

considerando che un trattore, benché conforme al tipo omologato, può tuttavia rivelare inconvenienti tali da mettere in pericolo la sicurezza della circolazione stradale o la sicurezza sul lavoro e che pertanto è opportuno prevedere una procedura adeguata per ovviare a questo pericolo ;

considerando che il progresso tecnico richiede un rapido adattamento delle prescrizioni tecniche definite nelle direttive particolari ; che, per agevolare l'applicazione delle misure all'uopo necessarie, conviene prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei trattori agricoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

Definizioni

Articolo 1

1. Per trattore (agricolo o forestale) s'intende qualsiasi veicolo a motore, a ruote o a cingoli, munito di almeno due assi, la cui funzione risiede essenzialmente nella potenza di trazione e che è specialmente concepito per tirare, spingere, portare o azionare determinati strumenti, macchine o rimorchi destinati ad essere impiegati nell'attività agricola o forestale. Esso può essere equipaggiato per il trasporto di un carico e di accompagnatori.

2. La presente direttiva si applica soltanto ai trattori definiti al paragrafo precedente montati su pneumatici e muniti di due assi, aventi una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 25 km/h.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva, si intende per :

a) « omologazione di portata nazionale », l'atto amministrativo denominato :

— agréation par type / aanneming, nella legislazione belga,

— standardtypegokendelse, nella legislazione danese,

— allgemeine Betriebserlaubnis, nella legislazione tedesca,

— réception par type, nella legislazione francese,

— type approval, nella legislazione irlandese,

— omologazione o approvazione del tipo, nella legislazione italiana,

— agréation, nella legislazione lussemburghese,

— typegoedkeuring, nella legislazione olandese,

— type approval, nella legislazione del Regno Unito.

b) « omologazione CEE », l'atto mediante il quale uno Stato membro costata che un tipo di trattore soddisfa alle prescrizioni tecniche delle direttive particolari e alle verifiche previste dalla scheda di omologazione CEE il cui modello figura nell'allegato II.

CAPITOLO II

Omologazione CEE dei trattori

Articolo 3

La domanda di omologazione CEE è presentata dal costruttore o dal suo mandatario presso uno Stato membro. Essa è accompagnata da una scheda informativa, il cui modello figura nell'allegato I, come pure dai documenti citati in questa scheda. Per uno stesso tipo di trattore, tale domanda non può essere inoltrata che presso uno solo degli Stati membri.

Articolo 4

1. Ciascuno Stato membro omologa ogni tipo di trattore che soddisfi alle seguenti condizioni :

a) il tipo di trattore è conforme ai dati che figurano nella scheda informativa ;

b) il tipo di trattore soddisfa ai controlli previsti dal modello di scheda di omologazione di cui all'articolo 2, lettera b).

2. Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione prende le misure necessarie per sorvegliare ove occorra la conformità della produzione al prototipo omologato, se necessario in collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri. Tale sorveglianza si limita a sondaggi.

Per ogni tipo di trattore che omologa, esso completa tutte le rubriche della scheda di omologazione.

Articolo 5

1. Entro il termine di un mese, le autorità competenti di ogni Stato membro inviano a quelle degli altri Stati membri copia delle schede informative e di omologazione compilate per ogni tipo di trattore che esse omologano o rifiutano di omologare.

2. Per ciascun trattore costruito conformemente al prototipo omologato, viene compilato, dal costruttore o dal suo mandatario nel paese d'immatricolazione, un certificato di conformità, il cui modello figura all'allegato III.

3. Tuttavia, gli Stati membri possono domandare, per la tassazione del trattore o per compilare i documenti d'immatricolazione dello stesso, che sul certificato di conformità siano riportate anche indicazioni non previste nell'allegato III, purché esse figurino esplicitamente sulla scheda informativa o siano deducibili con calcoli semplici.

Articolo 6

1. Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE deve adottare i provvedimenti necessari per essere informato della sospensione eventuale della produzione nonché di ogni modificazione delle indicazioni che figurano sulla scheda informativa.

2. Se questo Stato ritiene che una siffatta modificazione non esiga una variazione della scheda di omologazione esistente o la compilazione di una nuova scheda di omologazione, le autorità competenti di questo Stato ne informano il costruttore e indirizzano alle autorità competenti degli altri Stati membri, mediante invii raggruppati e periodici, copie delle modificazioni apportate alle schede informative già diffuse.

3. Se questo Stato costata che una modificazione apportata alla scheda informativa giustifichi nuove verifiche o nuovi collaudi ed esiga pertanto una modificazione della scheda di omologazione esistente o la compilazione di una nuova scheda di omologazione, le autorità competenti di questo Stato ne informano il costruttore e trasmettono questi nuovi documenti alle autorità competenti degli altri Stati membri, entro il termine di un mese a decorrere dalla data della loro compilazione.

4. Nel caso in cui una scheda di omologazione venga modificato o sostituita ovvero qualora la produzione del tipo omologato venga sospesa, le autorità competenti dello Stato membro che ha proceduto a tale omologazione comunicano, entro il termine di un mese, alle autorità competenti degli altri Stati membri i numeri di serie dell'ultimo trattore prodotto conformemente alla scheda originaria e, se del caso, i numeri di serie del primo trattore prodotto conformemente alla nuova scheda o alla scheda modificata.

Articolo 7

1. Gli Stati membri non possono rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita, la messa in circolazione o l'uso di un trattore nuovo accompagnato dal certificato di conformità, per motivi concernenti la costruzione o il funzionamento dello stesso trattore.

2. Tuttavia questo certificato non impedisce che uno Stato membro adotti siffatte misure per i trattori che non sono conformi al prototipo omologato.

Manca la conformità con il prototipo omologato quando, rispetto alla scheda informativa, sono state costatate divergenze non autorizzate a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 o 3, dallo Stato membro che ha concesso l'omologazione. Nella misura in cui le direttive particolari prevedano valori limite non vi è divergenza rispetto al tipo omologato se detti valori limite sono osservati.

Articolo 8

1. Se lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE costata che diversi trattori, accompagnati da un certificato di conformità ad uno stesso tipo, non sono conformi al tipo da esso omologato, prende i provvedimenti necessari onde garantire la conformità della fabbricazione al tipo omologato. Le autorità competenti di detto Stato informano quelle degli altri Stati membri delle misure adottate, che possono giungere, se del caso, fino alla revoca dell'omologazione CEE.

Dette autorità adottano le stesse disposizioni se vengono informate dalle autorità competenti di un altro Stato membro dell'esistenza di una tale mancanza di conformità.

2. Le autorità competenti degli Stati membri s'informano reciprocamente, entro un mese, della revoca di un'omologazione CEE accordata, come pure dei motivi di tale misura.

3. Qualora lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE contesti la mancanza di con-

formità di cui è stato informato, gli Stati membri interessati faranno in modo di risolvere la controversia.

La Commissione è tenuta informata. Essa procede, ove necessario, alle opportune consultazioni al fine di pervenire ad una soluzione.

Articolo 9

1. Se uno Stato membro costata che trattori appartenenti ad uno stesso tipo, benché accompagnati da un certificato di conformità regolarmente rilasciato, compromettono la sicurezza della circolazione stradale o la sicurezza sul lavoro, esso può, per un periodo massimo di sei mesi, rifiutare l'immatricolazione dei trattori nuovi appartenenti a quel tipo o vietarne la vendita, la messa in circolazione o l'uso sul proprio territorio. Lo Stato membro in questione ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi della sua decisione.

2. Entro un termine di sei settimane la Commissione procede alla consultazione degli Stati membri interessati. Essa emette senza indugio il suo parere e adotta le misure appropriate. Qualora una modifica di cui all'articolo 11 le sembri necessaria, il termine previsto al paragrafo 1 è prorogato fino al compimento della procedura di cui all'articolo 13.

CAPITOLO III

Disposizioni transitorie

Articolo 10

1. Dall'entrata in vigore della presente direttiva e man mano che entrano in applicazione le direttive particolari necessarie per procedere all'omologazione CEE :

— negli Stati membri nei quali i trattori o una categoria di trattori sono oggetto di una omologazione di portata nazionale, le prescrizioni tecniche armonizzate sono applicate in luogo delle prescrizioni nazionali corrispondenti come fondamento di tale omologazione, su domanda del richiedente dell'omologazione ;

— negli Stati membri nei quali i trattori o una categoria di trattori non sono oggetto di un'omologazione, di portata nazionale, la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione o l'uso di tali trattori non possono essere rifiutati o vietati per il fatto che sono state rispettate le prescrizioni tecniche armonizzate in luogo delle prescrizioni corrispondenti di origine nazionale, se il costruttore o il suo mandatario ne ha informato le autorità competenti di tali Stati ;

— su richiesta di un costruttore o del suo mandatario e dietro presentazione della scheda informativa prevista all'articolo 3, lo Stato membro completa le rubriche delle scheda di omologazione prevista all'articolo 2, lettera b). Una copia di questa scheda è rilasciata al richiedente. Gli altri Stati membri accettano questo documento per lo stesso tipo di trattore come prova che i controlli previsti sono stati effettuati.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 sono abrogate appena diventano applicabili tutte le prescrizioni necessarie per procedere all'omologazione CEE.

CAPITOLO IV

Disposizioni generali e finali

Articolo 11

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico :

— gli allegati I, II e III della presente direttiva,

— le disposizioni delle direttive particolari di cui all'allegato II, che saranno espressamente indicate in ciascuna di queste direttive,

sono adottate conformemente alla procedura dell'articolo 13.

Articolo 12

1. È istituito un comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei trattori agricoli e forestali, in appresso denominato « comitato », composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il comitato stabilisce il suo regolamento interno.

Articolo 13

1. Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato viene investito della questione dal suo presidente, sia ad iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in causa. Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantuno voti ;

ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato.

b) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c) Se, al termine di un periodo di tre mesi dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le misure in parola sono adottate dalla Commissione.

Articolo 14

Ogni decisione di rifiuto o revoca di omologazione, rifiuto d'immatricolazione o divieto di vendita o d'uso presa in base alle disposizioni adottate per l'attuazione della presente direttiva, è motivata in maniera precisa. Essa viene notificata all'interessato con l'indicazione delle vie di ricorso aperte dalle legislazioni in vigore negli Stati membri e del termine entro il quale tali ricorsi possono essere presentati.

Articolo 15

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri prendono cura di comunicare alla Commissione il testo delle essenziali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva.

Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 4 marzo 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. SCHEEL

ALLEGATO I

MODELLO DI SCHEDA INFORMATIVA (a)

0.	DATI GENERALI
0.1.	Marca (ragione sociale)
0.2.	Tipo e denominazione commerciale (specificare eventualmente le varianti)
0.3.	Nome e indirizzo del costruttore
0.4.	Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore
0.5.	Posizione e modo di fissaggio delle targhette e delle iscrizioni regolamentari:
0.5.1.	sul trattore
0.5.2.	sul motore
0.6.	Sul trattore la numerazione nella serie del tipo inizia dal numero...
1.	CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL TRATTORE
	(accludere fotografie 3/4 anteriore e 3/4 posteriore, nonché lo schema complessivo quotato del trattore)
1.1.	Numero di assi e di ruote
1.1.1.	Numero di assi con pneumatici accoppiati (eventualmente)
1.2.	Ruote motrici (numero, posizione, possibilità di innesto e di disinnesto di un altro asse)
1.3.	Posizione e disposizione del motore
2.	DIMENSIONI E PESI (b) (mm e kg)
2.1.	Interasse o interassi (c)
2.2.	Carreggiata dei vari assi (misure tra i piani di simmetria dei pneumatici semplici o accoppiati secondo il montaggio normale dei pneumatici) (che il costruttore deve precisare) (d)
2.3.	Dimensioni massime (o fuori tutto) del trattore senza accessori forniti a richiesta e con dispositivo d'aggancio
2.3.1.	Lunghezza (e)
2.3.2.	Larghezza (f)
2.3.3.	Altezza (g)
2.3.4.	Sbalzo anteriore (h)
2.3.5.	Sbalzo posteriore (i)
2.3.6.	Altezza minima dal suolo (j)
2.4.	Peso a vuoto del trattore in ordine di marcia, senza accessori forniti a richiesta, ma con liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, attrezzatura e conducente (k)
2.4.1.	Ripartizione di tale peso tra gli assi
2.5.	Zavorratura (descrizione)
2.5.1.	Ripartizione delle zavorre tra gli assi
2.6.	Pesi tecnicamente ammissibili dichiarati dal costruttore
2.6.1.	Peso massimo a pieno carico del trattore secondo i tipi previsti di pneumatici
2.6.1.1.	Ripartizione di tale peso tra gli assi
2.6.2.	Limiti della ripartizione del peso tra gli assi (specificare i limiti minimi in percentuale sull'asse anteriore ... e sull'asse posteriore...)

2.6.3. Peso massimo su ciascuno degli assi secondo i tipi previsti di pneumatici

2.6.4. Peso rimorchiabile

2.6.5. Carico verticale massimo al punto d'aggancio (gancio o stistema speciale sull'attacco a tre punti) (l)

2.6.5.1. Posizione del punto d'applicazione

2.6.5.1.1. Altezza dal suolo

2.6.5.1.2. Distanza sul piano verticale passando per l'asse dell'assale posteriore.

3. MOTORE

3.1. Costruttore

3.2. Denominazione

3.3. Tipo (a scoppio, ad accensione per compressione ecc.), ciclo

3.4. Numero e disposizione dei cilindri

3.5. Alesaggio, corsa, cilindrata

3.6. Potenza massima (indicare la norma seguita, ad esempio ISO, BSI, CUNA, DIN, DGM, SAE) a ... giri/minuto con taratura di serie

3.7. Coppia massima a ... giri/ minuto (la stessa norma che per il punto 3.6)

3.8. Carburante o combustibile normalmente utilizzato

3.9. Serbatoio del carburante o del combustibile (capacità e ubicazione)

3.10. Serbatoio ausiliare del carburante o del combustibile (capacità e ubicazione)

3.11. Alimentazione del motore (tipo)

3.12. Eventuale compressore (tipo, comando, sovrappressione di alimentazione del motore)

3.13. Eventuale regolatore di velocità (principio di funzionamento)

3.14. Impianto elettrico (voltaggio, terminale a massa negativo o positivo)

3.15. Generatore (tipo e potenza nominale)

3.16. Accensione (tipo degli apparecchi, tipo dell'anticipo)

3.17. Dispositivo per la soppressione delle correnti parassite (descrizione)

3.18. Raffreddamento (ad aria, ad acqua)

3.19. Livello sonoro esterno

3.20. Dispositivo di scappamento (silenziatore) (schema descrittivo)

3.21. Misure adottate contro l'inquinamento atmosferico

3.22. Dispositivo di arresto del motore

4. TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO (schema di trasmissione con disegno) (m)

4.1. Tipo di trasmissione (meccanica, idraulica, elettrica, ecc.)

4.2. Frizione (tipo)

4.3. Scatola del cambio (tipo, presa diretta, sistema di comando)

4.4. Trasmissione motore, scatola cambio, differenziale (o differenziali), eventuali relé, eventuale ruota libera

4.5. Demoltiplicazione della trasmissione, con e senza gruppo di rinvio (n)

Marcia	Rapporto del cambio	Rapporto del differenziale	Demoltiplicazione totale
1			
2			
3			
.....			
Retromarcia			

4.6. Velocità massima del trattore con la marcia più alta calcolata in km/h (fornire gli elementi del calcolo)(n)

4.7. Avanzamento effettivo delle ruote motrici dopo un giro completo

4.8. Indicatore di velocità, contagiri e rigistratore di tempo (eventuali)

4.9. Eventuale bloccaggio del differenziale

4.10. Prese di forza (numero dei giri/min. e rapporto tra questo numero di giri e quello del motore) (numero e posizione):

4.10.1. — principali

4.10.2. — altre

4.11. Protezione delle prese di forza

4.12. Protezione degli elementi motori, delle parti sporgenti e delle ruote

4.12.1. protezione su un lato

4.12.2. protezione su più lati

4.12.3. protezione ad avvolgimento totale

5. ORGANI DI SOSPENSIONE

5.1. Pneumatici normalmente montati (dimensioni, caratteristiche, pressione di gonfiamento su strada e carico massimo ammesso)

5.2. Eventuale tipo di sospensione di ciascun asse o ruota

5.3. Altri dispositivi eventuali

6. DISPOSITIVO DI STERZO (schema descrittivo)

6.1. Tipo del meccanismo e della trasmissione alle ruote, tipo degli eventuali servo-organi (sistema e schema di funzionamento, eventualmente marca e tipo) e sforzo sul volante

6.2. Angolo massimo sterzatura delle ruote:

6.2.1. volta a destra ... (gradi). Numero di giri del volante

6.2.2. volta a sinistra ... (gradi). Numero di giri del volante

6.3. Diametro minimo di volta (senza freni) (o):

6.3.1. a destra

6.3.2. a sinistra

7. FRENATURA (schema descrittivo complessivo e schema di funzionamento) (p)

7.1. Dispositivo di frenatura di servizio

7.2. Dispositivo di frenatura di soccorso (eventuale)

7.3. Dispositivo di frenatura di stazionamento

7.4. Eventuali dispositivi supplementari (in particolare rallentatore)

7.5. Calcolo del sistema di frenatura: determinazione del rapporto tra la somma delle forze frenanti alla periferia delle ruote e le forze esercitate sul comando

7.6. Accoppiamento dei comandi di frenatura destro e sinistro

7.7. Eventuali sorgenti di energia esterna (caratteristiche, capacità dei serbatori di energia, pressioni massima e minima, manometro, segnalatore del livello minimo di energia sul cruscotto, serbatoi a depressione e valvole di alimentazione, compressori di alimentazione, osservanza delle norme in materia di apparecchiature a pressione)

7.8. Trattori per i quali è previsto l'aggancio di un rimorchio

7.8.1. dispositivi per la frenatura del rimorchio

7.8.2. raccordi, giunti, dispositivi di protezione

8. CAMPO DI VISIBILITÀ, RETROVISORI, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO I CAPOVOLGIMENTI E CONTRO LE INTEMPERIE, SEDILI, PIATTAFORMA DI CARICO E LIVELLO SONORO ALL'ALTEZZA DEGLI ORECCHI DEL CONDUCENTE

8.1. Campo di visibilità

8.2. Retrovisori

8.3. Dispositivi di protezione contro i capovolgimenti

8.3.1. Descrizione (tipo, amovibili o no, ecc.)

8.3.2. Dimensioni interne ed esterne

8.3.3. Materiali impiegati e modo di costruzione

8.4. Cabina, prescrizioni generali

8.4.1. Porte (numero, dimensioni, senso d'apertura, serrature e cerniere)

8.4.2. Parabrezza e altri vetri eventuali (numero e posizione, materiali utilizzati)

8.4.3. Tergicristallo

8.5. Altri dispositivi di protezione contro le intemperie

8.6. Sedili e poggiapiedi

8.6.1. Sedile del conducente (posizione e caratteristiche)

8.6.2. Sedile per accompagnatore (numero, dimensioni, posizione e caratteristiche)

8.6.3. Poggiapiedi

8.7. Piattaforma di carico:

8.7.1. Dimensioni

8.7.2. Posizione

8.7.3. Carico tecnicamente ammissibile

8.7.4. Ripartizione del carico sugli assi del trattore

8.8. Livello sonore all'altezza degli orecchi del conducente

8.9. Dispositivi per facilitare l'accesso al posto di guida

9. DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE LUMINOSA

(schemi esterni del trattore, con disegno quotato che indichi la posizione delle superfici luminose di tutti i dispositivi; colore delle luci)

9.1. Dispositivi obbligatori

9.1.1. Proiettori anabbaglianti

9.1.2. Luci di posizione anteriori

9.1.3. Luci di posizione posteriori

9.1.4. Indicatori di direzione

9.1.5. Catadiottri rossi posteriori

9.1.6. Illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore

9.2. Dispositivi facoltativi:

9.2.1. Proiettori abbaglianti

9.2.2. Proiettori fendinebbia

9.2.3. Luci di arresto

9.2.4. Proiettori di lavoro

9.2.5. Luci di stazionamento

10. VARIE

10.1. Segnalatori acustici

10.2. Dispositivo di attacco previsto per uno sforzo orizzontale massimo di kg . . . ; eventualmente per un carico verticale massimo di kg . . . (q)

10.3. Sollevamento idraulico, attacco treppunte

10.4. Presa di corrente per l'alimentazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa del rimorchio (eventualmente)

10.5. Posizione e identificazione dei comandi

10.6. Posizione delle targhe di immatricolazione

10.7. Dispositivo anteriore di rimorchio

10.8. Segnale di pericolo

Note

Per ciascuna rubrica che richieda un corredo di fotografie o di schemi, devono essere indicati i numeri dei rispettivi allegati.

(a) Per ogni dispositivo approvato, la descrizione può venir sostituita da un rinvio a tale approvazione. Del pari, la descrizione non è necessaria per qualsiasi elemento che risulti chiaramente dagli schemi o disegni allegati alla scheda.

(b) Raccomandazioni ISO R.612 — 1967 e R.1176 — 1970.

(c) Raccomandazione ISO R.789 — 1968 (termine A.3).

(d) Raccomandazione ISO R.789 — 1968 (termine A.2).

(e) Raccomandazione ISO R.789 — 1968 (termine A.5).

(f) Raccomandazione ISO R.789 — 1968 (termine A.6).

(g) Raccomandazione ISO R.789 — 1968 (termine A.7).

(h) Raccomandazione ISO R.612 — 1967 (termine 21).

(i) Raccomandazione ISO R.612 — 1967 (termine 22).

(j) Raccomandazione ISO R.612 — 1967 (termine 8).

(k) Il peso del conduttore è valutato forfettariamente in 75 kg.

(l) Raccomandazione ISO R.1176 — 1970 (termine 4.14).

(m) I dati richiesti devono esesere forniti per tutte le varianti eventualmente previste.

(n) È ammessa una tolleranza del 5 %.

(o) Raccomandazione ISO R. 789 — 1968 (termine A.14).

(p) Per ciascuno di dispositivi di frenatura occorre precisare:

— tipo e natura dei freni (schema quotato) (a tamburi, a disco, ecc.; ruote frenate, collegamento con le ruote frenate, guarnizioni, loro natura, superfici frenanti, raggio dei tamburi, ganasce o dischi, peso dei tamburi, dispositivi di registrazione),

— trasmissione e comando (allegare schema) (costituzione, registrazione, rapporto delle leve, accessibilità del comando, sua disposizione, comandi a nottolino in caso di trasmissione meccanica caratteristiche dei principali pezzi della trasmissione, cilindri e pistoni di comando, cilindri apriceppi).

(q) Valori in relazione alla resistenza meccanica del dispositivo di attacco.

ALLEGATO II

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE

A. Dati generali

La compilazione di una scheda di omologazione nell'ambito della procedura di omologazione CEE comporta le seguenti operazioni:

1. Compilare, sulla base dei dati corrispondenti figuranti nella scheda di informazioni, dopo aver verificato la loro esattezza, le rubriche previste a questo scopo nel modello della scheda di omologazione che figura al punto B del presente allegato.

2. Iscrivere la o le menzioni indicate di fronte a ciascuna delle rubriche del modello di scheda di omologazione, dopo aver effettuato le operazioni seguenti corrispondenti a tali menzioni:

   « CONF »: verifica della conformità dell'elemento o della caratteristica rubricata alle indicazioni figuranti nella scheda di informazioni;

   « DP »: verifica della conformità dell'elemento o della caratteristica rubricata alle prescrizioni armonizzate prese in esecuzione della direttiva particolare;

   « PV »: redazione del processo verbale del collaudo, che dev'essere allegato alla scheda di omologazione;

   « SCH »: verifica dell'esistenza di uno schema.

B. Modello di scheda di omologazione concernente un trattore

0.	DATI GENERALI	
0.1.	Marca (ragione sociale)	
0.2.	Tipo e denominazione commerciale (specificare eventualmente le varianti)	
0.3.	Nome e indirizzo del costruttore	
0.4.	Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore	
0.5.	Posizione e modo di fissaggio delle targhette e delle iscrizioni regolamentari sul trattore DP.	
0.6.	Sul trattore la numerazione nella serie del tipo inizia dal numero	
1.	DIMENSIONI E PESI (mm e kg)	
1.1.	Interasse o interassi	CONF
1.2.	Lunghezza	DP
1.3.	Larghezza	DP
1.4.	Altezza a vuoto	DP
1.5.	Zavorrature	DP
1.6.	Peso massimo tecnicamente ammissibile a pieno carico	CONF
1.6.1.	Ripartizione di tale peso tra gli assi	CONF
1.7.	Peso massimo autorizzato a pieno carico	DP
1.7.1.	Ripartizione di tale peso tra gli assi	DP
1.8.	Peso massimo tecnicamente ammissibile su ciascuno degli assi	CONF
1.9.	Peso massimo autorizzato su ciascuno degli assi	DP
1.10.	Limiti tecnicamente ammissibili per la ripartizione del peso tra gli assi	CONF
1.11.	Limiti autorizzati per la ripartizione del peso tra gli assi	DP
1.12.	Peso rimorchiabile	DP

1.13.	Carico verticale massimo al punto d'aggancio	DP
2.	MOTORE	
2.1.	Costruttore	
2.2.	Potenza massima (indicare la norma seguita) a .... giri/minuto	CONF
2.3.	Serbatoi del carburante o del combustibile	DP
2.3.1.	Eventuali serbatoi ausiliari del carburante o del combustibile	DP
2.4.	Dispositivo per la soppressione delle correnti parassite	DP-PV
2.5.	Eventuale regolatore di velocità	DP
2.6.	Livello sonoro esterno ammissibile	DP-PV
2.7.	Dispositivo di scappamento (silenziatore)	DP-PV-SCH
2.8.	Inquinamento atmosferico	
2.8.1.	Opacità della fumata con motori diesel	DP-PV
2.9.	Dispositivo d'arresto del motore	DP
3.	TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO	
3.1.	Velocità massima teorica calcolata con la marcia più alta (in km/h)	CONF
3.2.	Velocità massima misurata con la marcia più alta (in km/h)	DP
3.3.	Retromarcia	DP
3.4.	Presa (prese) di forza	DP
3.5.	Protezione degli elementi motori, delle parti sporgenti e delle ruote	DP
4.	ORGANI DI SOSPENSIONE	
4.1.	Pneumatici normalmente montati	CONF
5.	DISPOSITIVO DI STERZO	
5.1.	Tipo del meccanismo e della trasmissione alle ruote	DP
5.2.	Tipo del servocomando e sforzo sul volante	DP
6.	FRENATURA	
6.1.	Dispositivo di frenatura di servizio	DP
6.2.	Dispositivo di frenatura di stazionamento	DP
6.3.	Eventuali dispositivi supplementari	CONF
6.4.	Dispositivo per l'azionamento della frenatura del rimorchio (eventualmente)	DP
6.5.	Condizioni dei collaudi	PV
6.6.	Risultati dei collaudi	PV
7.	CAMPO DI VISIBILITÀ, RETROVISORI, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO I CAPOVOLGIMENTI E CONTRO LE INTEMPERIE, SEDILI, PIATTAFORMA DI CARICO E LIVELLO SONORO ALL'ALTEZZA DEGLI ORECCHI DEL CONDUCENTE	
7.1.	Campo di visibilità	DP
7.2.	Retrovisori	DP
7.3.	Dispositivi di protezione contro i capovolgimenti	DP
7.3.1.	Arco di sicurezza	DP

7.3.2.	Telaio di sicurezza	DP
7.3.3.	Cabina di sicurezza	DP
7.3.4.	Eventuali altri dispositivi di protezione	DP
7.4.	Cabina, prescrizioni generali	
7.4.1.	Porte	DP
7.4.2.	Parabrezza ed altri vetri	DP
7.4.3.	Tergicristallo	DP
7.5.	Altri dispositivi di protezione contro le intemperie	DP
7.6.	Sedili e poggiapiedi	
7.6.1.	Sedile del conducente	DP
7.6.2.	Sedile per accompagnatore	DP
7.6.3.	Poggiapiedi	DP
7.7.	Piattaforma di carico	DP
7.8.	Livello sonoro all'altezza degli orecchi del conducente	DP
7.9.	Dispositivi per facilitare l'accesso al posto di guida	DP
8.	DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE LUMINOSA	
8.1.	Dispositivi obbligatori:	
8.1.1.	Proiettori anabbaglianti	DP
8.1.2.	Luci di posizione anteriori	DP
8.1.3.	Luci di posizione posteriori	DP
8.1.4.	Indicatori di direzione	DP
8.1.5.	Catadiottri rossi posteriori	DP
8.1.6.	Illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore	DP
8.2.	Dispositivi facoltativi:	
8.2.1.	Proiettori abbaglianti	DP
8.2.2.	Proiettori fendinebbia	DP
8.2.3.	Luci di arresto	DP
8.2.4.	Proiettori di lavoro	DP
8.2.5.	Luci di stazionamento	DP
9.	VARIE	
9.1.	Segnalatori acustici	DP
9.2.	Collegamenti tra trattori e rimorchio	DP
9.3.	Presa di corrente per l'alimentazione dei dispositivi d'illuminazione e di segnalazione luminosa del rimorchio	DP
9.4.	Posizione e identificazione dei comandi	DP
9.5.	Posizione delle targhe d'immatricolazione	DP
9.6.	Dispositivo anteriore di rimorchio	DP
9.7.	Segnale di pericolo	DP

Io sottoscritto certifico che la descrizione contenuta nella scheda di informazione n. ..... fornita dal costruttore corrisponde al trattore n. ..... motore n. (1) ....., presentato dal costruttore come prototipo del modello .....

Dalle costatazioni effettuate su richiesta del costruttore ..... risulta che il trattore sopra descritto e presentato come prototipo di una serie soddisfa a tutte le menzioni indicate nella presente scheda.

Fatto a ....., il .....

.....
(Firma)

(1) Se indicato dal costruttore.

ALLEGATO III

MODELLO

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

Io sottoscritto .....
(nome del costruttore o del suo mandatario)

certifico che il trattore

1. marca .....
2. tipo .....
3. numero della serie del tipo .....

è interamente conforme al tipo omologato .....

a ....., il .....

da .....

descritto nella scheda di omologazione n..... e nella scheda di informazione n. .....

Fatto a ....., il ....
(Firma)

.....
(Funzione)